



Nota Informativa - Condizioni Contrattuali
Regolamento Fondi Interni Assicurativi



Normograph - Mod. VTA 0.143 - ED. 09/02



INDICE

I. NOTA INFORMATIVA	2
SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'	2
SEZIONE B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE	2
SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3
SEZIONE D - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE	9
SEZIONE E - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	10
II. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96	11
III. CONDIZIONI CONTRATTUALI	13
SEZIONE 1 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO	13
SEZIONE 2 - VERSAMENTI DI PREMIO	14
SEZIONE 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E BASE FINANZIARIA	15
SEZIONE 4 - ASPETTI GENERALI	17
IV. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI	19
V. TERMINOLOGIA	22

I. NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **della quale si raccomanda un'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 174 del 17 marzo 1995.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. in seguito denominata per semplicità "Eurovita" ha sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 – 00187 ROMA (ITALIA), Telefono 06 4748.21 – Telefax 06 4290.0089 – e-mail: assicurazioni@eurovita.it .

Eurovita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 2/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.

Eurovita si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

SEZIONE B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Unit Linked" denominata "Millennium" che ha durata indeterminata e le cui prestazioni contrattuali dipendono dall'andamento del valore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi (di seguito Fondi) prescelti dal Contraente e denominati:

- **Fondo Euro Quality**
- **Fondo Euro Progress**
- **Fondo Euro Maximum**

I versamenti di premio possono avvenire in unica soluzione o secondo un piano di versamenti ricorrenti. In ogni caso possono essere effettuati versamenti di premio facoltativi successivi.

L'obiettivo della gestione finanziaria dei Fondi mediante l'adozione di una particolare tecnica di gestione dinamica è quello di realizzare l'incremento delle somme versate dal Contraente salvaguardando a scadenza il premio investito.

Per maggiori dettagli sulle prestazioni previste sulla particolare tecnica di gestione si rimanda alla successiva sezione C.

In generale le assicurazioni "Unit Linked" sono caratterizzate dal fatto che le somme dovute dalla Compagnia sono direttamente collegate (linked) al valore delle quote (unit) di Fondi (interni alla Società o esterni OICR). Pertanto le assicurazioni "Unit Linked" comportano **rischi finanziari** per il Contraente, riconducibili all'andamento del valore delle quote acquisite che, a loro volta, sono direttamente determinate dalle variazioni di prezzo delle attività finanziarie facenti parte del Fondo.

2. A causa della variabilità degli attivi finanziari a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. In particolare devono essere considerati i rischi di seguito elencati:

- **rischio generico o sistematico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, attribuibile alle fluttuazioni dei mercati sui quali sono negoziati i titoli stessi;
- **rischio specifico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), determinato dalla variabilità dei loro prezzi che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente;

- **rischio di credito:** rischio, tipico dei titoli di debito (es. Obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente dei titoli non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- **rischio di interesse:** rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi quale conseguenza dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Tali fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso. Un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità:** rischio che i valori mobiliari di uno strumento finanziario non si trasformino prontamente (cioè quando è necessario) in moneta senza perdita di valore. Tale rischio dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- **rischio di cambio:** rischio che il risultato complessivo dell'investimento denominato in valuta differente dall'Euro è condizionato dalla variazione dei tassi di cambio.

3. Si sottolinea che il presente contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e che, nel corso della durata contrattuale, il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo rimane a totale carico del Contraente. Il presente contratto non prevede inoltre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo offerto da Eurovita. Le prestazioni contrattuali sono contenute nella parte C della presente Nota Informativa.

4. Si sottolinea che il presente contratto **non prevede alcun minimo garantito da Eurovita** e ciò può comportare che le somme corrisposte siano inferiori al premio pagato. Il valore di riscatto, consentito a partire dal secondo anno, è calcolato fino al quarto anno tenendo conto di penalità di uscita che variano dal 4% al 2%. La modalità di calcolo del riscatto è descritta al successivo punto 6.

Il contratto **Millennium** non rientra tra quelli definiti "previdenziali" dall'art. 9/ter del D.Lgs. 124 del 1993.

5. In relazione a politiche di asset management attuate nell'interesse degli Assicurati Eurovita si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la raccolta di nuovi premi da investire.

6. Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le prestazioni contrattuali dipendono dall'andamento del valore delle quote del Fondo prescelto dal Contraente tra:

- "Fondo Euro Quality"
- "Fondo Euro Progress"
- "Fondo Euro Maximum"

In particolare, in caso di decesso dell'Assicurato, Eurovita versa ai Beneficiari designati un importo pari al prodotto tra il numero delle quote sottoscritte e il valore della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione. Nel caso in cui l'Assicurato, all'epoca del decesso, abbia un'età assicurativa non superiore ai 65 anni, la prestazione minima non potrà risultare inferiore al cumulo dei premi versati; viceversa, se l'Assicurato al momento del decesso ha un'età assicurativa superiore ai 65 anni viene corrisposto il 101% del controvalore delle quote pertanto, **in questo caso, la prestazione erogata da Eurovita può essere inferiore ai premi pagati** se il valore della quota è inferiore a quello rilevato alla data di decorrenza del contratto.

L'età assicurativa è determinata come differenza tra la data di decesso e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo uguale o superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative.

Il valore delle quote rilevato settimanalmente e pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 ore" è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi.

Millennium non prevede alcun valore minimo garantito da Eurovita.

C.1.a. Informazione sui Fondi

Il Fondo al quale sono direttamente collegate le prestazioni contrattuali è espresso in quote ed è scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto in base alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio/rendimento. Il Fondo può essere scelto tra:

- **Fondo Euro Quality;**
- **Fondo Euro Progress;**
- **Fondo Euro Maximum.**

Scopo di ciascun Fondo interno è la realizzazione della crescita del valore delle quote acquistate mediante le somme versate da ciascun Contraente. Ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto a quello di Eurovita e agli altri Fondi da essa gestiti ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nel presente documento.

I premi netti corrisposti vengono impiegati come conferimento al rispettivo Fondo prescelto e destinati all'acquisto di quote di OICR azionari o investiti in attività finanziarie di vario genere e in strumenti di liquidità. Non è escluso, inoltre, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati al fine di proteggere il valore dell'investimento effettuato coerentemente con il profilo di rischio del Fondo.

C.1.b. Caratteristiche dei Fondi

	EURO QUALITY	EURO PROGRESS	EUROMAXIMUM
Profili di rischio	Medio Basso	Medio Basso	Alto
Modalità d'investimento	Dal 15% e sino ad un massimo del 35% in attivi rappresentati da quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche; sino ad un massimo del 10% in liquidità; per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e Quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.	Dal 35% e sino ad un massimo del 60% in attivi rappresentati da quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche; sino ad un massimo del 10% in liquidità; per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e Quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.	Almeno il 60% in attivi rappresentati da Quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche; sino ad un massimo del 10% in liquidità; per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e Quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.
Potenziali destinatari	Persone fisiche o giuridiche che hanno una propensione al rischio medio basso	Persone fisiche o giuridiche che hanno una propensione al rischio medio basso	Persone fisiche o giuridiche che hanno una propensione al rischio alto

Il Fondo, in base alla modalità sopra definite, può investire in tutti gli OICR armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE gestiti dalle Società Bipielle Fondicri SGR ed Henderson Horizon Funds Ltd. Gli OICR sono denominati in Euro, in Dollari e in Yen e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo si determina in base al prezzo di mercato delle attività di pertinenza del Fondo medesimo rilevato al mercoledì di ogni settimana (o in difetto il primo giorno utile successivo dei mercati finanziari aperti).

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività stesse si renda nuovamente disponibile.

Per gli attivi rappresentati da:

- *quote di OICR* si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle quote calcolato dalla SGR o SICAV e pubblicato sui principali quotidiani finanziari,
- *obbligazioni ordinarie quotate* si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali,
- *obbligazioni ordinarie non quotate* si considera come prezzo di mercato il prezzo comunicato alla Compagnia dall'Ente Emittente,

il valore della quota è calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del Fondo al netto dei costi di cui al successivo punto 4, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo alla data di calcolo.

Gli eventuali crediti di imposta sui Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai Gestori dei Fondi, non vengono riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Compagnia o da terzi.

Il valore iniziale della Quota al momento della costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in 5,16 Euro (Lire 10.000).



Il valore unitario delle Quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" o altro quotidiano a diffusione nazionale previo avviso al Contraente.

Eurovita si riserva di affidare la gestione dei fondi e le relative scelte di investimento a qualificate SGR, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

Eurovita si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Contraente ulteriori Fondi su cui trasferire il controvalore delle quote accumulato. Le caratteristiche e i regolamenti dei nuovi Fondi saranno comunicati preventivamente ai Contraenti.



Si avverte che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

EUROQUALITY





	Fondo	Benchmark
Migliore performance trimestrale	5,05%	5,84%
Peggior performance trimestrale	-4,35%	-4,52%

EUROPROGRESS




	Fondo	Benchmark
Migliore performance trimestrale	10,11%	8,49%
Peggior performance trimestrale	-9,53%	-7,02%

EUROMAXIMUM



	Fondo	Benchmark
Migliore performance trimestrale	13,15%	14,41%
Peggior performance trimestrale	-13,30%	-12,36%



2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

C.1.c. Conclusione del contratto

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta – unitamente all'Assicurato se persona diversa - il contratto è concluso nel momento in cui il premio è versato ad Eurovita che provvede all'investimento nel fondo prescelto.

La data di decorrenza coincide con il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della proposta.

L'età contrattuale degli Assicurati alla decorrenza del contratto dovrà essere compresa tra 18 e 75 anni.

C.1.d. Informazioni sul premio

A fronte delle prestazioni è dovuto un premio unico o un piano di versamenti di premi ricorrenti annualmente o semestralmente. E' possibile tuttavia effettuare investimenti aggiuntivi prima della scadenza contrattuale d'importo. Per tutti i versamenti di premi unici, aggiuntivi e ricorrenti (su base annua) l'importo minimo deve essere non inferiore a 500,00.

Il numero dei versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non pregiudica il numero delle quote già acquisite con i versamenti effettuati.

I pagamenti possono essere effettuati solo tramite bonifico bancario anche in caso di estinzione del conto corrente stipulato con l'Istituto di Credito.

Sui premi versati gravano i costi di cui al successivo punto 4.

C.1.e. Conversione dei premi in quote

La conversione del premio versato per la determinazione del numero di quote da attribuire all'Assicurato avviene alla data di decorrenza (mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della proposta), dividendo il premio, al netto dei costi, per il valore unitario della quota del fondo prescelto alla medesima data. Eurovita, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, provvede a comunicare al Contraente le informazioni relative al premio versato, a quello investito, alla data di decorrenza della polizza e al numero delle quote attribuite in base al Fondo prescelto, al loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce.

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO O ALLA SCADENZA

Su richiesta del Contraente il capitale liquidabile per riscatto può essere convertito, in una rendita vitalizia (pensione) rivalutabile ed eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso del vitaliziato. I coefficienti di conversione e le condizioni di rivalutazione saranno quelle in vigore all'epoca della conversione.

4. COSTI

C.1.f. Costi gravanti sul contratto

A carico del Contraente è previsto un costo fisso pari a 25,00 Euro per ciascun versamento di premio.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere il trasferimento di tutte le quote da un Fondo ad un altro. Per ogni anno di vita del contratto i primi due trasferimenti sono gratuiti, mentre i successivi saranno soggetti a spese di amministrazione di 15,00 Euro. Tali spese saranno detratte dall'importo trasferito prima dell'investimento nel nuovo Fondo.

C.1.g. Spese gravanti sul fondo interno

Le spese gravanti sui fondi interni, trattenute settimanalmente dalla Compagnia, sono di seguito elencate:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia in percentuale sul patrimonio netto del Fondo sono pari al 1,85% su base annua. Tale commissione comprende il costo della garanzia minima assicurativa relativa alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La commissione di gestione viene calcolata e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso sulla base del valore complessivo del Fondo al netto degli oneri di cui ai successivi punti b) c) d).
- b) oneri di intermediazione e negoziazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, anche fiscali, posti a carico del Fondo;
- c) oneri a carico di ciascun Fondo interno relativi alle spese specifiche degli investimenti, alle spese di custodia e di amministrazione, alle spese di verifica e revisione contabile, alle spese di pubblicazione del valore delle Quote, agli oneri diretti di intermediazione inerenti la compravendita di strumenti finanziari e le relative

imposte e tasse, alle commissioni bancarie, alle eventuali spese legali e giudiziarie a tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.

d) le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri degli O.I.C.R. in cui sono investite le relative disponibilità, il cui range di oscillazione è compreso tra un minimo dello 0,25% ad un massimo del 2% annuale.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione non ha scadenza e rimane in vigore per tutta la vita dell'Assicurato. Tuttavia, il Contraente potrà estinguere il contratto, in funzione dei propri obiettivi, esercitando il riscatto della polizza.

6. RISCATTO

Il Contraente può, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza chiedere, in forma scritta, il pagamento del valore di riscatto totale oppure effettuare riscatti parziali del capitale maturato purché il capitale residuo risulti non inferiore a 500,00 Euro.

Il valore lordo di riscatto è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo). Nel corso dei primi quattro anni, a titolo di penalità, il prodotto sopra indicato, sia nel caso di riscatto totale che parziale, viene diminuito della seguente percentuale:

Anno di richiesta di riscatto	Percentuale di riduzione
Secondo anno	4%
Terzo anno	3%
Quarto anno	2%

La richiesta scritta del riscatto deve essere fatta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto unendovi il documento di polizza ed altri eventuali allegati.

Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

Eurovita ASSICURAZIONI S.p.A.
Servizio Portafoglio
Via Sicilia, 169
00187 – ROMA

I pagamenti della Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti previsti dalle condizioni di polizza, al netto delle imposte previste per legge.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente, mentre in caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

L'esercizio del riscatto del contratto può comportare la liquidazione di un valore di riscatto inferiore ai premi versati.

7. MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Una volta sottoscritta la proposta di assicurazione e prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto. L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme eventualmente già versate al netto del costo fisso di 25,00 euro.

La richiesta di revoca della proposta deve essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritta la proposta allegando l'originale della stessa da inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Sicilia, n° 169 – 00187 ROMA.

La revoca ha effetto dal momento della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e risolvere il contratto. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese iniziali di 25,00 Euro, incrementato o diminuito nella stessa misura della variazione del valore delle quote del Fondo rispetto alla data di decorrenza. Il giorno utile per la rilevazione del valore della quota è il

mercoledì successivo alla settimana di richiesta. La richiesta di recesso del contratto deve essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso l'originale della polizza ed eventuali appendici da inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Sicilia, n° 169 – 00187 ROMA.

Il recesso ha effetto dal momento della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio ed il suo esercizio fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che a Eurovita.

9. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRO FONDO INTERNO (SWITCH)

Il Contraente nel corso del contratto può trasferire tutte le quote attribuite ad un altro Fondo. L'operazione di trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel secondo Fondo) è effettuato il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della richiesta. Eurovita, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per iscritto al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

L'operazione avviene gratuitamente due volte l'anno e successivamente con un costo aggiuntivo di 15,00 Euro.

Successivamente alla richiesta di switch, tutti i versamenti confluiranno nel nuovo Fondo prescelto. L'operazione di switch comporta il ricalcolo delle quote accumulate sulla base del loro valore unitario e di quelle corrispondenti al nuovo Fondo scelto.

10. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AD EUROVITA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti a carico di Eurovita avvengono dopo che sono stati consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto.

L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato all'Art. 17 delle Condizioni Contrattuali.

SEZIONE D - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

11. REGIME FISCALE (*)

D.1.a. Regime fiscale dei premi

I premi di assicurazioni del presente contratto non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge.

Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del premio è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

D.1.b. Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato in dipendenza di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Le somme corrisposte in caso di riscatto:

- limitatamente alla parte corrispondente alla differenza fra l'ammontare percepito ed i premi pagati costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%;
- nel caso di conversione in rendita del valore di riscatto, la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione.

Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

L'imposta sostitutiva viene applicata da Eurovita in veste di sostituto d'imposta.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

(*) misura in vigore alla data di redazione della presente nota informativa

D.1.c. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

D.1.d. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

D.1.e. Legislazione applicabile e Foro Competente

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

D.1.f. Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni a EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. (Servizio Portafoglio) Via Sicilia, 169 - 00187 ROMA che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 - Via del Quirinale n° 21, quale organo a ciò preposto.

D.1.g. Lingua utilizzabile

Il contratto è redatto in lingua italiana.

SEZIONE E - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**12. PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE**

I valori unitari delle quote dei Fondi EURO QUALITY, EURO PROGRESS ed EURO MAXIMUM sono pubblicati giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Eurovita si riserva la facoltà di sostituire il giornale su cui sono pubblicati tali valori previo avviso al Contraente. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, sia riferita alla denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo di Eurovita, sia riferita al contratto, qualora gli elementi essenziali dello stesso subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Eurovita si impegna inoltre a comunicare alla ricorrenza annuale del contratto le informazioni relative a:

- numero di quote assegnate al contratto,
- controvalore delle quote,
- dettaglio dei premi versati e investiti,
- valore maturato della prestazione.

Inoltre, Eurovita a richiesta del Contraente, fornisce con sollecitudine e, comunque, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Il Contraente ha diritto inoltre a richiedere l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi.

13. MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI

I regolamenti dei Fondi possono subire modifiche derivanti dall'adeguamento degli stessi alla normativa vigente. Inoltre Eurovita, qualora ne ravvisasse le opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, senza addurre alcun danno economico al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili d'investimento del presente Regolamento, può procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

II. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Gentile Signore/a

desideriamo informarLa che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art.10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Eurovita è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Eurovita stessa;
- per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organo di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti;
- per la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1. comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; è invece esclusa l'operazione di diffusione dei dati;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della "catena distributiva" del settore assicurativo e, più in generale, da Società di servizi cui vengono appaltate operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa ed ai servizi della clientela.

L'elenco completo e aggiornato è disponibile chiedendolo al servizio indicato in informativa.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere:

- a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio);
- b) strettamente necessario alla conclusione dei nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3. lett. c). non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività di cui al punto 1, lett. b).

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI,

Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre i dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, lett. b), e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a società di servizi specializzate.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è, comunque, disponibile chiedendolo al servizio indicato in informativa.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art.22 della legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute, in misura strettamente pertinente a quanto da Lei specificamente richiesto.

Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 5/2002 e n.2/2002, ha le finalità di cui all'art.1 lett. a) e sarà effettuato unicamente con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti.

I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 1 lett. a), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza e assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai Suoi familiari.

Eventuali comunicazioni, in ordine ai Suoi dati "sensibili", avverrà in plico chiuso o con ogni altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.13, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE.

Titolare del trattamento è Eurovita Assicurazioni S.p.A., Via Sicilia 169 - 00187 Roma (Italia).

Per talune attività utilizziamo società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che, in veste di responsabili del nostro trattamento dei dati, svolgono, compiti di natura tecnica od organizzativa.. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" di cui al punto 2 lett. c).

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile chiedendolo al Servizio sotto indicato.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, può rivolgersi a

Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Gestione Portafoglio, Via Sicilia, 167 – 00187 Roma (Italia) – tel. 06/474821 – fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it

III. CONDIZIONI CONTRATTUALI

SEZIONE 1 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - in seguito per semplicità Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nella proposta di adesione e negli altri documenti, costituenti parti essenziali e inscindibili del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che se fossero state conosciute da Eurovita, quest'ultima non avrebbe concluso il contratto, o non lo avrebbe fatto alle medesime condizioni. Pertanto, qualora esista malafede o colpa grave, Eurovita si riserva il diritto di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento e di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. Quando non esiste malafede o colpa grave, Eurovita si riserva il diritto di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato e di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

Eurovita rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza.

In questi casi, Eurovita si impegna a corrispondere un importo pari al controvalore delle quote accumulate.

Inoltre tale valore è corrisposto anche nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga nei primi sei mesi di decorrenza del contratto ad esclusione dei casi di decesso derivanti da:

- infortunio intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre giallo, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

Il controvalore delle quote è corrisposto anche nel caso in cui la morte dell'Assicurato avviene entro i primi cinque anni dalla decorrenza e sia dovuto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero da altra patologia ad essa collegata.

Art. 4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato se persona diversa

contratto è concluso nel momento in cui il premio è versato ad Eurovita che provvede all'investimento nel fondo prescelto.

La data di decorrenza coincide con il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della proposta.

L'età contrattuale degli Assicurati alla decorrenza del contratto dovrà essere compresa tra 18 e 75 anni.

Art. 5 MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Una volta sottoscritta la proposta di assicurazione e prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto. L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme eventualmente già versate al netto del costo fisso di 25,00 Euro.

La richiesta di revoca della proposta dovrà essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritta la proposta allegando l'originale della stessa da inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Sicilia, n° 169 – 00187 ROMA.

La revoca ha effetto dal momento della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 6 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e risolvere il contratto. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese iniziali di 25,00 Euro, incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote del fondo (rispetto al suo valore alla data di decorrenza). Il giorno utile per la rilevazione del valore della quota sarà il mercoledì successivo alla data di richiesta. La richiesta di recesso del contratto dovrà essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso l'originale della polizza ed eventuali appendici da inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Sicilia, n° 169 – 00187 ROMA.

Il recesso ha effetto dal momento della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio ed il suo esercizio fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che a Eurovita.

Art. 7 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

Dopo la morte del Contraente, il beneficio della polizza non può, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei Beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:

- il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non può essere revocata, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte a Eurovita, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta, o con testamento.

Art. 8 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

SEZIONE 2 - VERSAMENTI DI PREMIO

Art. 9 PIANO DI VERSAMENTI

A fronte delle prestazioni è dovuto un premio unico o un piano di versamenti di premi ricorrenti annualmente

o semestralmente. E' possibile tuttavia effettuare investimenti aggiuntivi prima della scadenza contrattuale d'importo. Per tutti i versamenti di premi unici, aggiuntivi e ricorrenti (su base annua) l'importo minimo deve essere non inferiore a 500,00 Euro.

Il numero dei versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non pregiudica il numero delle quote già acquisite con i versamenti effettuati.

I pagamenti possono essere effettuati solo tramite bonifico bancario anche in caso di estinzione del conto corrente stipulato con l'Istituto di Credito. Non è ammessa retrodatazione della valuta.

La data di pagamento del premio è quella di valuta del versamento, purchè la Società abbia l'effettiva disponibilità della somma ed a condizione che la Società stessa non abbia rifiutato la proposta.

Art. 10 COSTI RELATIVI AI VERSAMENTI

Da ciascun versamento di premi (iniziale o successivo) va dedotto un diritto fisso pari a 25,00 Euro. Non sono previsti ulteriori caricamenti sul premio.

SEZIONE 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E BASE FINANZIARIA

Art. 11 PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni contrattuali dipendono dall'andamento del valore delle quote del Fondo prescelto dal Contraente tra:

- **Fondo Euro Quality**
- **Fondo Euro Progress**
- **Fondo Euro Maximum**

In caso di decesso dell'Assicurato, Eurovita versa, ai Beneficiari designati, un importo pari al prodotto tra il numero delle quote sottoscritte e il valore della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione. Nel caso in cui l'Assicurato, all'epoca del decesso, abbia un'età assicurativa non superiore ai 65 anni, la prestazione minima non potrà risultare inferiore al cumulo dei premi netti versati, viceversa se l'Assicurato avrà un'età assicurativa superiore ai 65 anni verrà corrisposto il 101% del controvalore delle quote.

L'età assicurativa è determinata come differenza tra la data di nascita e la data di decesso dell'Assicurato. Il periodo uguale o superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Art. 12 OPZIONI ESERCITABILI

Il Contraente ha la facoltà di scegliere, in alternativa al capitale liquidabile per riscatto, una prestazione di rendita (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con garanzia di pagamento per 5 o 10 anni anche se il vitaliziato dovesse decedere nel corso di tale periodo. L'importo e le condizioni delle opzioni saranno comunque specificate al momento della conversione della prestazione maturata.

Art. 13 RISCATTO

Il Contraente può, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza chiedere, in forma scritta, il pagamento del valore di riscatto totale oppure effettuare riscatti parziali del capitale maturato purchè il capitale residuo risulti non inferiore a 500,00 Euro.

Il valore lordo di riscatto è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo). Nel corso dei primi quattro anni, a titolo di penalità, il prodotto sopra indicato, sia nel caso di riscatto totale che parziale, viene diminuito della seguente percentuale:

Anno di richiesta di riscatto	Percentuale di riduzione
Secondo anno	4%
Terzo anno	3%
Quarto anno	2%

La richiesta scritta del riscatto deve essere fatta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso il documento di polizza ed eventuali allegati.

Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

Eurovita ASSICURAZIONI S.p.A.
Servizio Portafoglio
Via Sicilia, 169
00187 – ROMA

I pagamenti della Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti previsti dalle condizioni di polizza, al netto delle imposte previste per legge.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente, mentre in caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Art. 14 PRESTITI

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 15 FONDI DISPONIBILI

Al presente contratto sono collegati i fondi interni:

- **Fondo Euro Quality**
- **Fondo Euro Progress**
- **Fondo Euro Maximum**

La gestione dinamica degli attivi la cui denominazione, disciplina e regola di determinazione delle quote sono contenute nell'apposito regolamento che forma parte integrante del presente contratto. La scelta del fondo spetta al Contraente alla sottoscrizione della proposta.

Eurovita si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Contraente ulteriori Fondi su cui trasferire il controvalore delle quote accumulato. Le caratteristiche e i regolamenti dei nuovi Fondi saranno comunicati preventivamente ai Contraenti.

Art. 16 ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

La conversione del premio versato per la determinazione del numero di quote da attribuire all'assicurato avviene alla data di decorrenza (mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della proposta; nel caso in cui tale giorno risulti festivo, verrà considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo), dividendo il premio al netto dei costi (di cui all'Art. 10) per il valore unitario della quota del fondo prescelto alla medesima data.

Eurovita, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto provvede a comunicare al Contraente le informazioni relative al premio lordo versato e quello investito, alla data di decorrenza della polizza e al numero delle quote attribuite in base al Fondo prescelto, al loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce.

Art. 17 CICLO DI SOTTOSCRIZIONE

Ciascun ciclo di sottoscrizione va dal lunedì fino al venerdì. Del ciclo di sottoscrizione fanno parte tutte le operazioni (premi unici iniziali e versamenti aggiuntivi) pervenute alla società nell'intervallo anzi detto. L'investimento dei premi relativi a contratti rientranti in uno dei suddetti cicli di sottoscrizione avviene il mercoledì immediatamente successivo alla settimana di sottoscrizione. Se tale giorno coincide con un giorno festivo, l'investimento è rimandato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 18 SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO (SWITCH)

Il Contraente, nel corso del contratto, può trasferire tutte le quote attribuite ad un altro fondo. Le operazioni di trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel secondo fondo) vengono effettuate il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della richiesta. Eurovita, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per iscritto al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

L'operazione avviene gratuitamente per le prime due volte nel corso dell'anno e successivamente con un costo aggiuntivo di 15,00 Euro.

Successivamente a tale richiesta, tutti i versamenti confluiranno nel nuovo Fondo interno prescelto. L'operazione di switch comporta il ricalcolo delle Quote accumulate sulla base del loro valore unitario e di quelle corrispondenti al nuovo Fondo interno scelto.

SEZIONE 4 - ASPETTI GENERALI**Art. 19 PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di riscatto totale o parziale:

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario (modello VTA 0.114);
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale);
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

In caso di sinistro:

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario (modello VTA 0.114);
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria;
- certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- copia conforme del testamento conosciuto valido e non impugnato, se esistente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi per capitali inferiori o uguali a € 129.000,00 o, per capitali superiori, atto notorio;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme) che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace;
- elenco dei beneficiari (modello VTA 0.114 bis) (se diverso/i dal Contraente);
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

In caso di erogazione del riscatto in forma di Rendita:

- Modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente davanti all'operatore bancario (modello VTA 0.114);
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria
- copia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sul conto corrente dei Beneficiari.

Art. 20 IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

Art. 21 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 22 PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

I valori unitari delle quote dei fondi Euro Quality, Euro Progress ed Euro Maximum sono pubblicati giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Eurovita si riserva la facoltà di modificare il giornale su cui sono pubblicati tali valori previo avviso al Contraente. Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, sia riferita alla denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo di Eurovita, sia riferita al contratto, qualora gli elementi essenziali dello stesso subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione a esso applicabile.

Eurovita si impegna inoltre a comunicare alla ricorrenza annuale del contratto le informazioni relative a:

- numero di quote assegnate al contratto
- controvalore delle quote
- dettaglio dei premi versati e investiti
- valore maturato della prestazione

Inoltre, Eurovita a richiesta del Contraente, si impegna a fornire con sollecitudine e, comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Il Contraente ha diritto inoltre a richiedere l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi.

IV. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

**“Fondo Euro Quality”
“Fondo Euro Progress”
“Fondo Euro Maximum”**

1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A fronte dei contratti di assicurazione sulla vita denominati Millennium, la Compagnia ha istituito e gestisce tre Fondi Interni Assicurativi (di seguito Fondi) costituiti da portafogli di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie. I Fondi sono denominati **“Fondo Euro Quality”**, **“Fondo Euro Progress”** ed **“Fondo Euro Maximum”**.

A ciascuno dei Fondi possono partecipare persone fisiche e persone giuridiche attraverso la sottoscrizione delle polizze emesse dalla Compagnia e collegate agli stessi, in base alle condizioni contrattuali.

Ciascun Fondo costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di altri Fondi dalla stessa gestiti.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può risultare inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità nell'ottica di ottimizzare l'efficienza anche in termini di costi gestionali senza, tuttavia, addurre alcun danno economico al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili d'investimento del presente Regolamento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI FONDI

L'obiettivo della gestione finanziaria dei Fondi è la realizzazione della crescita delle somme versate da ciascun Contraente in un contratto espresso in Quote del Fondo stesso.

Le finalità e i profili di rischio di ciascun fondo sono rispettivamente:

Fondo Euro Quality: FINALITA' - cogliere le migliori opportunità offerte prevalentemente dai mercati obbligazionari - PROFILO DI RISCHIO - Medio Basso;

Fondo Euro Progress: FINALITA' - cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati azionari ed obbligazionari - PROFILO DI RISCHIO - Medio Basso;

Fondo Euro Maximum: FINALITA' - cogliere le migliori opportunità offerte prevalentemente dai mercati azionari - PROFILO DI RISCHIO - Alto.

I Fondi sono ripartiti in quote di pari valore la cui valuta di denominazione è l'Euro.

Il Fondo è del tipo ad accumulazione quindi l'incremento del valore delle Quote del Fondo non viene distribuito.

3. COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La costituzione delle quote dei Fondi è effettuata da Eurovita in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente mediante la sottoscrizione di Contratti di Assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla compagnia in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti di Assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il giorno della loro cancellazione.

4. GESTIONE E CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI

Eurovita investe le somme conferite nel Fondo scelto dal Cliente sulla base delle proprie esigenze e del corrispondente profilo di rischio/rendimento tra i tre fondi interni descritti di seguito:

4.a Fondo Euro Quality, che investe le sue disponibilità nei seguenti comparti:

- Dal 15% e sino ad un massimo del 35% in attivi rappresentati da quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- Sino ad un massimo del 10% in liquidità;
- Per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate,

titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e Quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.

4.b Fondo Euro Progress, che investe le sue disponibilità nei seguenti comparti:

- Dal 35% e sino ad un massimo del 60% in attivi rappresentati da quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- Sino ad un massimo del 10% in liquidità;
- Per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e Quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.

4.c Fondo Euro Maximum, che investe le sue disponibilità nei seguenti comparti:

- Almeno il 60% in attivi rappresentati da Quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- Sino ad un massimo del 10% in liquidità;
- per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e Quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.

Inoltre è prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Non è escluso inoltre l'utilizzo di strumenti finanziari derivati al fine di proteggere il valore dell'investimento effettuato coerentemente con il profilo di rischio del Fondo.

La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha la facoltà di conferire a terzi deleghe gestionali, aventi ad oggetto anche l'intero patrimonio dei Fondi stessi, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere da soggetti delegati.

La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, investe prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR gestiti da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società o ad altre Società di volta in volta selezionate in base alle competenze specifiche di comprovata affidabilità.

Gli OICR prevalentemente utilizzati per la gestione dei Fondi interni anzidetti sono gestiti dalla Società Bipielle Fondicri S.G.R. S.p.A. e dalla Henderson Horizon Funds Ltd.

5. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo interno è determinato utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo, il prezzo di mercato al mercoledì di ogni settimana, o al primo giorno utile successivo di mercati finanziari aperti.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività stesse si renda nuovamente disponibile.

Per gli attivi rappresentati da:

- *quote di OICR* si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle quote calcolato dalla SGR o SICAV e pubblicato sui principali quotidiani finanziari;
- *obbligazioni ordinarie quotate* si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali;
- *obbligazioni ordinarie non quotate* si considera come prezzo di mercato il prezzo comunicato alla Compagnia dall'Ente Emittente

il valore della quota è calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 6, per il numero delle Quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo.

Gli eventuali crediti di imposta sui Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai Gestori dei Fondi, non vengono riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Compagnia o da terzi.

Il valore iniziale della Quota al momento della costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in 5,00 Euro (Lire 9.681).

Il valore unitario delle Quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" o altro quotidiano a diffusione nazionale previo avviso al Contraente.

6. SPESE A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi, trattenute settimanalmente da Eurovita, sono di seguito elencate:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia in percentuale sul patrimonio netto del Fondo sono pari al 1,85% su base annua. Tale commissione comprende il costo della garanzia minima assicurativa relativa alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La commissione di gestione viene calcolata e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso sulla base del valore complessivo del Fondo al netto degli oneri di cui ai successivi punti b) c) d).
- b) oneri di intermediazione e negoziazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, anche fiscali, posti a carico del Fondo;
- c) oneri a carico di ciascun Fondo interno relativi alle spese specifiche degli investimenti, alle spese di custodia e di amministrazione, alle spese di verifica e revisione contabile, alle spese di pubblicazione del valore delle Quote, agli oneri diretti di intermediazione inerenti la compravendita di strumenti finanziari e le relative imposte e tasse, alle commissioni bancarie, alle eventuali spese legali e giudiziarie a tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.
- d) le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri degli O.I.C.R. in cui sono investite le relative disponibilità, il cui range di oscillazione è compreso tra un minimo dello 0,25% ad un massimo del 2% annuale.

7. REVISIONE CONTABILE

Ciascun Fondo è annualmente sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n° 58 art. 161, che attesta la rispondenza del Fondo interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche ed il valore unitario delle Quote.

Annualmente, alla chiusura di ciascun esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione dei Fondi. Tale rendiconto unitamente alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione è a disposizione del Contraente presso la sede della Compagnia trascorsi 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

8. MODIFICHE REGOLAMENTARI

La Società si riserva di apportare al Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della legislazione.

V. TERMINOLOGIA

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

Assicurazione sulla vita

È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.

Beneficiario

È la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).

Caricamento

È il costo per far fronte alle spese sostenute dall'impresa per il contratto.

Condizioni di polizza

È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.

Contraente

È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto. Per esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario.

Eurovita

La Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.

Fondi interni

Gestione finanziaria in OICR ed altri attivi idonei in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti delle polizze.

Nota informativa

È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza la proposta e il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente prima della sottoscrizione della proposta.

OICR

Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio. Nel diritto italiano sono considerati OICR sia i Fondi comuni d'Investimento sia le SICAV.

Polizza

È il documento principale del contratto di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, la durata, l'entità del premio e del capitale (rendita) Assicurato.

Premio

È il prezzo pagato dal Contraente per l'assicurazione ed è costituito dalla somma del premio puro, del caricamento, dei costi accessori e delle imposte.

Proposta

È il documento con il quale il contraente chiede alla società di assicurazione la stipulazione di un contratto.

Quote

Valore di una singola parte del Fondo Interno di riferimento.

Recesso del contratto

È la facoltà che ha il Contraente di ripensare alla stipulazione del contratto. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto e provoca l'annullamento del contratto stesso.

Revoca della proposta

È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.

Riscatto

È la richiesta del Contraente di estinzione e liquidazione anticipata del contratto.